NUM. 284 — 1863

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Martedì 1° Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Term. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
30 Novembre	744,32	743,70	743,52	+ 6,2	+ 8,0	10,0	+ 4,4	+ 7,0	+ 7,2	+ 2,8	N.E.	N.N.E.	O.	Annuvolato	Nuv. squarciate	Nuv. squarciate

PARTE UFFICIALE

TORINO, 30 NOVEMBRE 1863

Il N. 1544 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda conchiuso in Torino il 6 agosto 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il 29 ottobre ora scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Gran Bretagna essendo stato conchiuso e sottoscritto dai rispettivi Plenipotenziari in Torino addì sei del mese di agosto del corrente anno mille ottocento sessantatre;

Trattato del tenore seguente:

In nome della santissima e indivisibile Trinità Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni di commercio tra i loro rispettivi dominii e sudditi, hanno determinato di conchiudere un Trattato per questo scopo ed hanno nominato a loro rispettivi Plenipotenziari cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, Giovanni Manna Senatore del Regno, grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, Sir James Hudson Commendatore dell'Onorevolissimo Ordine del Bagno suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,

I quali dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà tra tutti gli Stati e possessi delle due alte Parti contraenti libertà reciproca di commercio e di navigazione.

I sudditi di ognuna di esse Parti contraenti avranno facoltà di entrare liberamente e sicuramente coi loro bastimenti e carichi in tutti i luoghi, porti, e riviere degli Stati e possessi dell'altra la cui entrata è fin d'ora permessa o lo sarà nel seguito agli stranieri, e godranno rispettivamente negli Stati e possessi dell'altra, degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni in materia di commercio e navigazione di cui godono o godranno i nazionali.

Art. 2. All'importazione negli Stati e possedimenti di S. M. Britannica di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata negli Stati o possessi di S. M. il Re d'Italia, qualunque siane la provenienza e similmente all'importazione negli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia, di qualsiasi mercanzia prodotta e fabbricata negli Stati di S. M. la Regina d'Inghilterra, qualunque ne sia la provenienza, non saranno riscossi altri o maggiori dazi d'entrata che quelli che si pagano o potranno pagarsi sui consimili articoli prodotti o fabbricati in qualunque altro Paese straniero.

Non potrà conservarsi nè imporsi dall'una delle alte Parti contraenti alcun divieto all'importazione ne'proprii Stati o possessi di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata negli Stati o possessi dell'altra, senza che tal divieto non sia nell'istessa guisa applicato all'importazione di consimili mercanzie prodotte o fabbricate in qualunque siasi altro Paese.

Sua Maestà il Re d'Italia s'impegna ancora a non proibire l'importazione ne'suoi dominii e possessioni di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata nei dominii e possessi di Sua Maestà Britannica qualunque siane la provenienza.

Art. 3. Sull'esportazione di qualsiasi mercanzia dagli Stati e possessi d'una delle Parti contraenti in destinazione degli Stati e possessi dell'altra non saranno riscossi altri diritti o maggiori di quelli che si riscuoteranno sui simili articoli esportati per qualsivoglia altro Paese straniero.

Non sarà imposto divieto all'esportazione di qualsiasi mercanzia dagli Stati e possessi di una delle Parti contraenti per gli Stati e possessi dell'altra, senza che tal divieto sia applicato nell'istessa guisa all'esportazione di consimili articoli per qualsiasi altro Paese straniero.

Art. 4. I sudditi di una delle Parti contraenti godranno negli Stati e possessi dell'altra, eguaglianza di trattamento coi nazionali in tutto quanto ha rapporto al commercio di transito, ed anche in quello che concerne magazzinaggio, diritti di rimportazioni, favori e drawbacks.

Art. 5. Qualunque prodotto che può o potrà legalmente importarsi nei porti degli Stati e possessi di S. M. Britannica sopra bastimenti inglesi, potrà egualmente importarsi negli stessi porti sopra bastimenti italiani, senza essere sottoposti ad altri o maggiori diritti od oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto se fosse importato con bastimenti inglesi; e reciprocamente tutti i prodotti che possano o potranno legalmente importarsi nei porti degli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia sopra bastimenti italiani potranno parimente importarsi sopra bastimenti inglesi senza essere tenuti ad altri o maggiori diritti ed oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto se fosse importato con bastimenti italiani. Quest'eguaglianza di reciproco trattamento sarà sempre dovuta sia che le mercanzie provengano direttamente dal luogo d'origine ovvero da qualsiasi altra località.

La stessa perfetta eguaglianza di trattamento sarà dovuta a riguardo della esportazione in guisa che negli Stati e possessi di una e dell'altra delle due Parti contraenti si pagheranno sull'uscita dei prodotti che possono o potranno legalmente esportarsi gli stessi diritti di esportazione, e si accorderanno gli stessi favori e drawbacks tanto se siano esportati sopra bastimenti italiani quanto sopra bastimenti inglesi e qualunque sia il luogo della loro destinazione, sia un porto dell'una o dell'altra delle Parti contraenti o di una terza Potenza.

Art. 6. Nessun diritto di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena od altro simigliante od equivalente di qualunque natura o sotto qualsiasi denominazione potrà essere riscosso a profitto dello Stato, di funzionari pubblici, di individui privati, di corporazioni o di stabilimenti di qualsivoglia specie, se tali diritti non siano egualmente riscossi sui bastimenti nazionali. Questa eguaglianza di trattamento s'applicherà reciprocamente ai rispettivi bastimenti da qualsiasi porto o località arrivino, e qualunque sia la loro destinazione.

Art. 7. Per tutto quanto concerne il collocamento, il carico e il discarico dei bastimenti nei porti, bacini, docks, darsene, rade e riviere degli Stati o possessi nei due Paesi, non potrà accordarsi alcun privilegio ai navigli nazionali, il quale non sia parimente concesso ai navigli dell'altro Paese, essendo intenzione delle due Parti contraenti che a tal riguardo i bastimenti dell'una e dell'altra siano trattati sul piede di perfetta eguaglianza.

Art. 8. In ordine al commercio di costa o cabotaggio le Parti contraenti pattuiscono che i bastimenti e sudditi dell'una godranno negli Stati e possessi dell'altra gli stessi privilegi e saranno trattati nell'istessa guisa dei bastimenti e sudditi nazionali.

Questa disposizione in quanto concerne il cabotaggio coloniale s'intenderà ristretta al commercio sulle coste dei possedimenti di quelle colonie di S. M. la Regina della Gran Bretagna le quali abbiano fatto domanda a S. M. o la faranno perchè in virtù dell'atto relativo alle colonie permetta il commercio di cabotaggio sulle loro coste ai bastimenti stranieri.

Art. 9. I bastimenti che a norma delle leggi inglesi sono considerati come bastimenti inglesi, e quelli che secondo le leggi italiane sono considerati come bastimenti italiani saranno rispettivamente considerati inglesi ed italiani per gli effetti del presente Trattato.

Art. 10. Le Parti contraenti pattuiscono che qualunque privilegio, favore od esenzione in materia di commercio e di navigazione sia dall'una di esse concessa o possa concedersi in avvenire a'sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estenderà immediatamente e senza condizioni ai sudditi e cittadini dell'altra Parte contraente, essendo intenzione delle due Parti che il commercio e la navigazione di ciascuno de'due Paesi sia collocata, per ogni rispetto, sul piede della nazione più favorita.

Art. 11. I dazi *ad valorem* che si riscuotono all'importazione negli Stati di S. M. il Re d'Italia saranno calcolati sul valore al luogo della produzione o fabbricazione dell'oggetto importato, coll'aggiunta delle spese di trasporto, d'assicurazione e di provvigione necessaria per l'introduzione in Italia e ne'suoi porti o possessi sino al porto di scarico.

Per far luogo al pagamento di questi dazi l'importatore deve fare alla Dogana una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati il valore e la natura degli oggetti importati coll'aggiunta di cui sopra.

Se le Autorità doganali sono di parere che il valore dichiarato è insufficiente, sarà loro facoltativo di appropriarsi la mercanzia mediante il pagamento all'importatore del prezzo dichiarato con un compenso del cinque per cento.

Tal pagamento come pure la restituzione di qualsiasi diritto che fosse stato riscosso sulla mercanzia, sarà fatto ne' quindici giorni successivi alla dichiarazione.

Art. 12. In ordine alle marche di fabbrica ed ai disegni d'ogni specie concernenti articoli di manifattura, i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno negli Stati e possessi dell'altra gli stessi driiti dei nazionali.

Art. 13. Sarà in facoltà di ciascuna delle Parti contraenti, di nominare Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari con residenza nelle città e porti degli Stati e possessi dell'altra. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari non potranno però assumere l'esercizio delle loro funzioni sino a che non sono stati approvati ed ammessi secondo le formalità d'uso, dal Governo presso cui sono destinati. Essi eserciteranno tutte le funzioni, e godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità d'ogni specie che siano accordate ai Consoli della Nazione più favorita.

Art. 14. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti uniformandosi alle leggi del paese:

1. Dovranno avere piena libertà, sia per sè, che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare o risiedere in qualunque sia luogo degli Stati e possessi dell'altra Parte contraente;

2. Sarà loro facoltativo di affittare o possedere case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che saranno ad essi necessari;

3. Potranno esercitare il loro commercio sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi;

4. Non saranno in alcun caso sottoposti per le loro persone o proprietà o pei passaporti, permessi di soggiorno o di stabilimento, o per l'esercizio del loro commercio o industria ad alcuna tassa generale o locale o ad imposte od obblighi di qualsiasi natura, differenti o superiori a quelle che s'impongono o possano imporsi ai sudditi nazionali.

Art. 15. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti negli Stati e possessi dell'altra, dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito, nella marina, nella guardia nazionale, sia nella milizia. Saranno parimente esenti da ogni ufficio giudiciario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzioni in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, e finalmente da qualsiasi prestito forzato, prestazione o requisizione militare.

Art. 16. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena libertà negli Stati e possessi dell'altra di acquistare, possedere e disporre di ogni sorta di proprietà che le leggi del paese permettono agli stranieri di qualsiasi nazione di acquistare e di possedervi. Essi potranno acquistare e disporre delle loro proprietà per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, od in qualsiasi altra maniera alle stesse condizioni che sono stabilite dalle leggi locali per tutti gli stranieri. I loro eredi o rappresentanti potranno succedere in queste proprietà o prenderne possesso sia in persona sia per mezzo di agenti per loro conto, nella stessa guisa e nelle stesse forme legali richieste pe' nazionali. In mancanza di eredi o di rappresentanti, le loro proprietà saranno trattate nell'istessa maniera come se appartenessero ad un suddito del Paese posto in eguali condizioni.

In tutti questi casi essi non pagheranno sul valore delle loro proprietà altre o maggiori tasse, diritti e carichi di quelli che sarebbero dovuti dai sudditi nazionali.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti potranno in ogni caso esportare le loro proprietà od il ricavo della loro vendita con tutta libertà e senza essere sottoposti per tale esportazione al pagamento di alcun diritto come stranieri, o di alcun diritto che sia differente da quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i sudditi del Paese.

Art. 17. Le abitazioni, gli stabilimenti industriali, i magazzini e le botteghe tenute dai sudditi di ciascuna delle Parti contraenti negli Stati e possessi dell'altra, come pure i locali che loro appartengano, destinati al commercio, saranno rispettati. Nel caso di perquisizione o di visita domiciliare in tali abitazioni o locali, e nel caso di ricognizioni di libri, carte e conti, non vi si potrà procedere che dietro autorizzazione legale od ordine scritto di un Tribunale o altra Autorità competente.

I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti potranno, negli Stati e possessi dell'altra, far valere i loro diritti e difenderli avanti i Tribunali. Essi in tal caso godranno dei diritti e privilegi dei nazionali, e potranno al pari di questi affidare la trattazione delle loro cause ad avvocati, procuratori e agenti i quali abbiano diritto secondo le leggi del Paese di esercitare tali professioni.

Art. 18. I vascelli da guerra o bastimenti mercantili di una delle Parti contraenti, i quali per necessità o per accidente trovinsi costretti a rifugiarsi nei porti dell'altra, vi potranno essere riparati, e avranno facoltà di approvvigionarsi e riprendere il mare, e in tutti questi casi non saranno tenuti a pagare altri o maggiori diritti di quelli che sarebbero dovuti da navi nazionali. Però se il Capitano di un bastimento mercantile si trovi nella necessità di disporre d'una parte del carico pel pagamento delle sue spese, dovrà uniformarsi in tal caso ai regolamenti ed alle tariffe locali.

Se avvenga che un vascello da guerra o bastimento mercantile dell'una delle Parti contraenti s'arreni o faccia naufragio sulle coste degli Stati o possessi dell'altra, queste navi, le loro parti, o rottami, l'alberatura, e ogni altro oggetto che vi appartengano, come pure tutte le mercanzie che saranno state salvate, comprese quelle gettate in mare, o il ricavo della loro vendita, e le carte tutte rinvenute a bordo della nave arrenata o naufragata, saranno restituite al proprietario o chi per esso appena siano reclamate. Nel caso manchi il proprietario o chi per esso, ogni cosa sarà consegnata al Console generale, Console o Vice-Console Britannico o italiano del distretto ove ebbe luogo il naufragio o l'arrenamento, dietro domanda che l'interessato dovrà fare nel termine fissato dalle leggi locali. I Consoli, i proprietari o loro rappresentanti non saranno tenuti che al pagamento delle spese occorse per la conservazione della proprietà, comprese quelle di salvataggio e simili, che in casi analoghi sarebbero dovute dalle navi nazionali.

Le mercanzie e oggetti salvati dal naufragio non saranno sottoposti ai dritti di dogana se non in quanto vengano dichiarati per la consumazione, ed in questi casi pagheranno solamente gli stessi diritti che sarebbero dovuti se fossero importati sopra nave nazionale.

Occorrendo che una nave debba per necessità entrare in un porto, sia arrenata o faccia naufragio, i Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli, sono autorizzati ad interporsi perchè sia data la necessaria assistenza ai loro connazionali, occorrendo però la richiesta del Capitano, Padrone o loro rappresentante quando

Art. 19. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari di ciascuna delle Parti contraenti residenti negli Stati e possessi dell'altra riceveranno dalle Autorità locali la maggiore assistenza che possa darsi secondo le leggi del paese per l'arresto dei disertori dalle navi della loro nazione.

Art. 20. Il presente Trattato di commercio e di navigazione, allorquando sarà ratificato, surrogherà i Trattati vigenti tra le Parti contraenti, conchiusi il 5 aprile 1847 e 30 dicembre 1851 fra il Governo della Gran Bretagna e quello della Toscana; il 29 aprile 1845 fra il Governo della Gran Bretagna e quello delle Due Sicilie; il 27 febbraio 1851 ed il 9 agosto 1854 tra il Governo della Gran Bretagna e quello della Sardegna, e sarà in vigore per dieci anni dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Trattato, e anche oltre il detto termine sino a che non siano decorsi dodici mesi dall'annunzio che l'una delle Parti contraenti fosse per dare all'altra della sua intenzione di farlo cessare, ognuna di esse riservandosi la facoltà di fare all'altra simile dichiarazione allo spirare dei primi nove anni e in ogni tempo ulteriore.

Art. 21. Il presente Trattato sarà ratificato dalle due Parti contraenti e le ratifiche saranno cambiate in Londra nel termine di sei settimane o prima se fare si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziari sottoscrissero per doppio il presente Trattato e vi apposero il Sigillo delle loro Armi.

Torino, 6 agosto 1863.

GIOVANNI MANNA.
JAMES HUDSON.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato di Commercio e di Navigazione ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Grande Sigillo.

Dato in Torino addì diciassette del mese di settembre l'anno del Signore mille ottocento sessantatre e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

il Ministro Segr. di Stato per gli Affari Esteri

VISCONTI VENOSTA.

Per rescritti del 30 settembre, 6, 11 e 28 ottobre, 1, 7, 8 e 12 novembre ultimi scorsi ebbero luogo le seguenti disposizioni nel personale degli esattori e percettori delle contribuzioni:

Gianollo Teodoro, esattore a Saluzzo, traslocato a Vercelli;

Drochi Giuseppe, esattore a Caluso, traslocato a Saluzzo;

Castagna Paolo, esattore a Strambino, traslocato a Caluso;
Pizzigoni Carlo, esattore a Villadeati, traslocato a Gozzano;
Forneri Francesco, esattore a Moretta, traslocato a Villadeati;
Brero Giuseppe, esattore a Stresa, traslocato a Spigno;
Piacentini Giovanni, esattore a Spigno, traslocato a Stresa;
Loriga Leonardo, esattore a Serramanna, traslocato a Nuoro;
Giacca Giuseppe, esattore a Nuoro, traslocato a Serramanna;
Boron Giuseppe, esattore a Rivarolo, traslocato a Strambino;
Brichetti Giuseppe, esattore a Santo Stefano Belbo, traslocato a Rivarolo;
Negro Stefano, esattore a Demonte, traslocato ad Oulx;
Aufossi Giovenale, esattore a Prazzo, traslocato a Demonte;
Avalle Giovanni Battista, esattore ad Oulx, traslocato a Prazzo;
Buccelli Ottavio, esattore a Priero, traslocato a Fontainemore;
Romano Gio. Battista, esattore a Castelnuovo Scrivia, traslocato a Felizzano;
Tedeschi Francesco, esattore a Contallo, traslocato a Castelnuovo-Scrivia;
De Siervo Francesco, nominato percettore e destinato alla percettoria della sezione Stella (Napoli);
Dal-Bane Guglielmo, nominato percettore e destinato a Vieste;
Graglia Tommaso, esattore a Guspini, traslocato a Santo Stefano Belbo;
De Stefanis Secondo, esattore a Zuccarello, traslocato a Mombello;
Vaglio Domenico, volontario dei tributi, nominato esattore e destinato a Zuccarello;
Batteri-Rolandi Lorenzo, volontario dei tributi, nominato esattore e destinato a Priero.

In udienza del 13 p. p. ottobre S. M. sulla proposizione del Guardasigilli ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario:
Fava cav. Enrico, avvocato dei poveri presso la Corte di appello di Ancona, nominato avvocato dei poveri presso quella di Parma;
Ameglio cav. Giuseppe, id. di Cagliari, id. di Ancona.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con Reali Decreti del 15, 23 e 29 ottobre 1863:

15 ottobre

Savino Nicola, giudice nel tribunale circondariale di Matera, traslocato in quello di Cosenza;
Falcone Giuseppe, id. in Bari, id. in Aquila a sua istanza;
Palombella Pietro, id. in Aquila, id. in Bari.

23 detto

Graziani Luigi, giudice mandamentale a Cariati (Rossano), tramutato in Bova (Reggio);
Romano Felice, id. a Bova, id. in Cariati;
Sanniti Leopoldo, supplente al giudice del mandamento
Borelli Raffaele, nominato supplente al giudice del mandamento nel Comune di Baja-Latina;
Villani Pantaleone, patrocinatore, id. di Ailano;
Geofilo Francesco, giudice mandamentale a Martirano (Nicastro), tramutato in Nocera Tirinese (Nicastro);
Ferrudo Pasquale, id. a Nocera Tirinese, id. a Martirano;
Cavatore Pasquale, giudice mandamentale a Briatico (Monteleone), tramutato in Polistina (Palmi);
Romano Saverio, id. a Polistina, id. in Briatico;
Centola Luigi, giudice mandamentale a Lama dei Seligni, tramutato in Carinola (S. Germano);
Ciaffardoni cav. Gaetano, giudice mandamentale a Caramanico (Chieti), tramutato in Lama dei Seligni.

29 detto

Colella Tommaso, id. a Vieste (Lucera), id. in Montecalvo (Ariano);
Zecchetella Antonio, id. a Montecalvo, id. a Vieste;
Gamberale Nicola, nominato giudice mandamentale in Longobucco.

S. M. con Decreti 5 e 14 novembre ha fatto le seguenti promozioni e nomine nell'Ordine Mauriziano:

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia,

A Grand'Ufficiale

Fanelli monsignor Giuseppe, commendatore, vescovo di Sant'Angelo de'Lombardi;

A Commendatore

D'Alfonso monsignor Vincenzo, vescovo di Penne;

Ad Ufficiali

Ciuffo cav. Fortunato, consigliere nella Corte d'appello di Palermo;
Guerrasio monsignor Gaetano, decano della Cappella Palatina di Napoli;
De Castro cav. Salvatore Angelo, canonico della Cattedrale d'Oristano;
Raeli Matteo, reggente la Procura generale presso la Corte d'appello di Trani;

A Cavalieri

Ciampa Nicola, vice-presidente presso la sezione della Corte d'appello di Napoli sedente in Potenza;
Galleani Natale Vincenzo, consigliere nella Corte d'appello di Trani;
Aquila Antonio, id.;
Cacace Oreste, id.;
Capomazza Carlo, id. di Napoli;
Fiorillo Pietro, id.;
Lanzara Francesco, id.;
Pesce Antonio, id.;
Bonasi conte Francesco, id.;
Spera Angelo, id.;
Sacchini Filippo, sostituito procuratore generale nella Corte d'appello di Trani;
Silvestri Francesco, presidente del tribunale circondariale di Lucera;
Sant'Angelo Angelo, procuratore del Re presso il tribunale di circondario di Trani;
Loasses Enrico, id. di Salerno;
Gervasi Luigi, id. di Ariano;
Dorsa Francesco, presidente del tribunale di commercio di Foggia.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 30 Novembre 1863

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Le rendite sotto designate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dallo art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica a termini dell'art. 52 del Reale Decreto 28 stesso mese ed anno che le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

Num. delle iscrizioni	Intestazione	Rendita
	Consolidato 1861.	
10987	Vivona Simone di Pietro di Palermo	L. 60 »
61?1	Suddetto (assegno provvisorio)	» 3 75
	Vincolati per la malleveria del titolare nella sua qualità di precettore di vita. (NB. I suddetti titoli vennero emessi dalla Direzione di Palermo).	

Torino, il 28 novembre 1863.

Il Direttore generale
MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione gen.
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

3.ª pubblicazione.

Essendosi chiesta la rettifica dell'iscrizione accesa sul Gran Libro al Consolidato 5 0[0 sotto il n. 67919 per la rendita di L. 130 in favore di Glico Catterina, nata Arata, fu Carlo, domiciliata in Rapallo, con quella di Ghio Catterina, nata Arata, fu Carlo, domiciliata in Rapallo,

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente avviso, quando non sia intervenuta opposizione si farà luogo alla detta rettifica.

Torino, addì 21 ottobre 1863.

Il Direttore Generale
MANCARDI.

VENEZIA. — La *Gazzetta di Venezia* del 28 novembre pubblica il seguente avviso:

In relazione agli avvisi 6 giugno e 1.o luglio p. p. numero 611-m. III e 708-m. III, col giorno 2 del p. v. gennaio 1864 si apre il pagamento del capitale delle Obbligazioni del Prestito Lombardo Veneto del 1859 ed all'uopo si deducono a pubblica notizia le seguenti norme:

§ 1. La decorrenza degl'interessi delle Obbligazioni appartenenti alla Serie estratta, cesserà col giorno 31 dicembre 1863.

§ 2. I pagamenti saranno effettuati in moneta d'argento, secondo i termini portati dalle Obbligazioni stesse.

§ 3. Le Obbligazioni della Serie estratta dovranno essere presentate all'ufficio di liquidazione del Monte veneto, munite di specifica, in doppio, il duplo della quale, colla firma del liquidatore e col timbro d'ufficio, sarà restituito al presentatore a titolo di ricevuta.

§ 4. Le Obbligazioni al presentatore dovranno essere munite del relativo foglio dei *Coupons* di scadenza posteriore al 1.o gennaio 1864, avvertendo che, in difetto, l'importo di tutti i mancanti *Coupons* dovrà essere rifuso in contanti dalla parte, salvo di realizzarli quando venissero in seguito presentati alla Cassa del Monte, la sola che in questo caso rimane autorizzata ad eseguirne il pagamento, previa la regolare liquidazione.

§ 5. I *Coupons* della scadenza 1.o gennaio 1864 e gli anteriori, che non fossero ancora stati riscossi dovranno venir presentati separatamente per la liquidazione ed il pagamento, giusta il metodo in corso.

§ 6. Le Obbligazioni intestate al nome o vincolate, dovranno del pari essere presentate separatamente con due quitanze (esenti da bollo), una cioè pel capitale, e l'altra per gl'interessi dovuti al 1.o gennaio 1864.

§ 7. Il pagamento del capitale per quelle Obbligazioni che fossero di spettanza di minorenni, di Cause pie o di altri Corpi morali sottoposti a tutela giudiziaria o politica, quando non venga interposto alcun atto che ne modifichi il trattamento, si farà con tutte quelle cautele che per tali parti creditrici sogliono praticarsi dalla pubblica Amministrazione.

§ 8. Anche delle Obbligazioni che fossero vincolate per qualsiasi titolo, senza che sia altrimenti provveduto, si terrà vincolato il pagamento come lo era l'Obbligazione.

§ 9. Il capitale relativo a quelle Obbligazioni, delle quali trovasi assegnato il pagamento degl'interessi presso altra delle Casse provinciali di finanza, dovrà essere riscosso presso le Casse medesime dietro le norme qui sopra indicate.

§ 10. Per quelle Obbligazioni, la cui pagabilità tanto degl'interessi, quanto del capitale, sia stata accordata in Francoforte sul Meno, anche la loro estinzione avrà luogo su quella Piazza col mezzo della Casa bancaria M. A. di Rothschild, a meno che non ne fosse stato richiesto il pagamento su questa Cassa del Monte, giusta il tenore dell'art. 3 del suddetto avviso 6 giugno p. p. n. 611-m. III.

Dall'I. R. Prefettura delle finanze lombardo-veneta, Venezia, 19 novembre 1863.

DOTT. CALVI.

ESTERO

La corrispondenza diplomatica pubblicata dalla *Gazzetta di Londra* del 27 novembre e annunziata dal telegrafo consta: della lettera dell'Imperatore dei Francesi alla Regina in data di Parigi 4 novembre 1863 per invitarla al Congresso; di un estratto di dispaccio del conte Russell a lord Cowley datato dal ministero degli affari esteri 11 novembre, col quale il ministro annunzia all'ambasciatore che non appena esaminata colla dovuta ponderazione la proposta imperiale, il Governo della Regina si farà un dovere di far conoscere la risoluzione finale che avrà preso in proposito; di un dispaccio del conte Russell a lord Cowley datato del 12, nel quale chiedesi, per suo mezzo, dal Governo francese quale possa essere la base del programma e lo scopo del Congresso, avvertendo che l'Inghilterra amerebbe meglio trattare per corrispondenza diplomatica le quistioni pendenti; di un dispaccio del sig. Drouyn de Lhuys al marchese di Cadore, colla data di Compiègne, 23, dove il ministro degli affari esteri dell'Imperatore porge gli schiarimenti chiesti da lord Russell e accenna le quistioni principali, che senza essere prestabilite in programma pare all'Imperatore debbano far soggetto di discussione in Congresso; e infine del seguente

Dispaccio del conte Russell al conte Cowley

Ministero degli affari esteri, 25 novembre 1863.

Mio signore. Il Governo di S. M. ha ricevuto dal marchese di Cadore la copia di un dispaccio indiritto a lui dal signor Drouyn de Lhuys, in risposta al mio dispaccio a V. E. del 12 corrente. Il Governo di S. M., avendo ottenuto risposta alle domande fatte, non vuole indugiare più a lungo a fare una replica definitiva all'invito indirizzato dall'Imperatore dei Francesi a S. M. la Regina, di prendere parte al Congresso delle potenze europee da radunarsi a Parigi. Acchiudo copia della lettera d'invito dell'Imperatore alla Regina, simile ad altra già apparsa nel *Moniteur*, indiritta alla Confederazione germanica. Il Governo di S. M. riconosce pienamente in questo passo il desiderio dell'Imperatore dei Francesi di porre un termine all'inquietudine che travaglia molte parti d'Europa, e di stabilire la pace generale su fondamenti più solidi che non quelli su cui, a suo avviso, posa oggi. L'Imperatore dichiara che la Francia è disinteressata in questa quistione; che egli, dal suo lato, non cerca nessun ingrandimento, e che gli interessi a cui dare sicurezza sono, non quelli della Francia, ma quelli dell'Europa. Il Governo di S. M. potrebbe anch'esso dichiarare che la Gran Bretagna è disinteressata in questo affare; che esso non cerca nessun ingrandimento, e che non ha altro da fare, se non consigliare moderazione e pace. Ma così essendo la Francia e la Gran Bretagna disinteressate per se stesse, sono tenute a ponderare quale sia la posizione, e quale in un congresso sarebbe la probabile condotta delle potenze che potessero essere invitate a fare sacrificii di territorio, di preponderanza e di potenza morale. Poco farebbe al proposito il dire in questa occasione qualche cosa di più intorno ai trattati del 1815. In fatto, l'Imperatore dei Francesi ammette la forza obbligatoria di diverse parti di quei trattati, ed il Governo di S. M., come già, concede che alcune parti di essi sono state [illegible] minacciate e messe in quistione.

Il Governo di S. M. comprese dagli schiarimenti dati dal signor Drouyn de Lhuys che, nell'opinione del Governo dell'Imperatore, è ovvio a ciascuno esservi parecchie questioni, non ancora sciolte, le quali potrebbero sturbare l'Europa. Di questa natura sono le seguenti:

Deve il conflitto in Polonia protrarsi più oltre? Deve la Danimarca aver guerra con la Germania, e sono le Potenze che formalmente presero parte nella discussione di questa quistione, diventate indifferenti per essa? Deve l'anarchia continuare nei Principati Danubiani, e così ad un dato momento minacciare di riaprire la questione dell'Oriente? Devono Italia ed Austria rimanere sempre l'una in faccia dell'altra in attitudine ostile? Deve l'occupazione di Roma per parte delle truppe francesi prolungarsi per un tempo indefinito? Il Governo dell'Imperatore pone una questione ulteriore: — Dobbiamo noi, senza aver fatto un nuovo tentativo di conciliazione, rinunciare alla speranza di alleggerire i pesi imposti alle nazioni europee dagli armamenti eccessivi provocati da sensi di mutua diffidenza? Queste, senza dubbio, sono le principali quistioni che sturbano e minacciano la pace d'Europa; ma vi ha un'ulteriore questione che il Governo di S. M. crede trovarsi nel fondo di tutto l'affare, ed è la seguente:

È un Congresso generale degli Stati europei proprio a procurare una soluzione pacifica dei varii oggetti in quistione? Questa, per fermo, è la quistione che dai Governi dei differenti Stati si vuole considerare con serietà ed attenzione. Sembra al Governo di S. M. esservi una considerazione essenziale la quale deve condurli alla sua conclusione. Dopo la guerra che desolò la Germania dal 1619 al 1649, e dopo le guerre successive che afflissero il continente europeo dal 1793 al 1815, era possibile il fare una distribuzione di territorio e definire i diritti mediante un Congresso, perchè le nazioni d'Europa erano stanche di stragi, ed esauste dai pesi della guerra, e perchè le potenze che si radunavano in congresso avevano nelle circostanze dell'epoca i mezzi di recare ad effetto le loro decisioni ed accordi. Ma nel momento presente, dopo la continuità d'una lunga pace, nessuna potenza è propensa ad abbandonare territorii a cui ha un titolo pei trattati, od una pretensione per il possesso. Per esempio, fra le quistioni accennate che disturbano o minacciano l'Europa, due delle più inquietanti sono quelle che concernono la Polonia e l'Italia.

Facciamoci ad esaminare lo stato attuale di queste quistioni, e vediamo se è probabile che un Congresso conduca ad un componimento pacifico di esse. In primo luogo, per quanto alla Polonia, la quistione non è nuova per la Francia, per l'Austria e per la Gran Bretagna. Durante parecchi mesi queste Potenze, astenendosi accuratamente da ogni minaccia, tentarono di ottenere dalla Russia con amichevoli rimostranze che essa ricorresse a provvedimenti di natura salutare; ma non riescirono ad ottenere altro che promesse sovente ripetute, che, quando l'insurrezione fosse compressa, si avrebbe avuto ricorso alla clemenza ed alla conciliazione. Vi sarebbe egli alcun vantaggio a ripetere in nome del Congresso le rimostranze già fatte con sì poco effetto? È egli probabile che un Congresso sia in grado di mallevare alla Polonia migliori condizioni senza un impiego combinato della forza? Considerevoli progressi furono fatti dalla preponderanza militare e dalla severità spietata della Russia nel debellare gli insorti. È egli probabile che la Russia voglia garantire nel fasto della propria potenza ciò che essa rifiutò nei primi giorni dello scoraggiamento? Vorrà essa creare una Polonia indipendente alla semplice domanda d'un congresso? Che se non lo vorrà, la perspettiva sarà quella di un'umiliazione per l'Europa, o di una guerra contro la Russia; e quelle potenze che non sono disposte ad incorrere nelle spese e nei rischi di una guerra, ben sarebbero liete di poter iscansare l'altra alternativa.

Certamente si potrebbe dire, oltre a ciò, che il presente è un periodo di transizione. Se la insurrezione viene soggiogata, si vedrà se sia da dare adempimento alle promesse dell'Imperatore. Se la insurrezione non viene soggiogata, o se, per soggiogarla, la popolazione polacca fosse trattata con nuovo, e, se possibile, con aggravato rigore, sorgerebbero altre quistioni che potrebbero richiedere ulteriori riflessi, ma che difficilmente otterrebbero la loro soluzione da una grande assemblea di rappresentanti di tutte le potenze d'Europa. Ben è da temersi che quistioni, che potrebbero sorgere di giorno in giorno, colorate dai vari eventi dell'istante, non avessero a dare occasione più tosto ad inutili dibattimenti che non a giovevoli e pratiche deliberazioni in un congresso di venti o trenta rappresentanti, non riconoscenti veruna autorità suprema nè guidati da regole fisse di procedere.

Trapassando alla quistione italiana, occorrono nuove difficoltà. In primo luogo, hassi intenzione di sancire con un nuovo trattato il presente stato di possesso in Italia? Il Papa, ed i sovrani che hanno relazioni coi principi spossessati, potrebbero dall'una parte, mostrarsi renitenti a dare il titolo che finora rifiutarono al Re d'Italia; e il Re d'Italia, dall'altra, probabilmente si mostrerebbe renitente ad un componimento che sembrerebbe escluderlo, almeno implicitamente, dall'acquisizione di Roma e Venezia.

Ovvero hassi intenzione di domandare all'Austria in un Congresso di rinunziare al possesso di Venezia? Il Governo di S. M. ha buone ragioni da credere che nessun rappresentante austriaco sederebbe in un Congresso ove si dovesse discutere una tale proposta. Esso è informato che ove una tale intenzione venisse annunziata precedentemente, l'Austria ricuserebbe d'intervenire al Congresso; e che, ove la questione venisse posta innanzi senza sua saputa, il ministro austriaco abbandonerebbe l'assemblea. Qui ancora, adunque, le deliberazioni del Congresso non tarderebbero a trovarsi al cospetto dell'alternativa di nullità o guerra. Se non che è egli possibile adunare un Congresso, ed invitare il rappresentante dell'Italia a sedervi senza discutere lo stato di Venezia? L'Imperatore dei Francesi sarebbe il primo a sentire ed a riconoscere che un tale procedimento non sarebbe possibile. Quanto si è alla Germania ed alla Danimarca, egli è vero che parecchie tra le potenze europee [illegible] in questa questione; ma l'addizione di Spagna, Portogallo, Italia e Turchia nelle deliberazioni difficilmente renderebbe migliore la perspettiva d'una soluzione favorevole. Che se, quanto alla Polonia ed all'Italia, non è possibile si ottenga alcun benefico risultato è egli espediente convocare un Congresso generale di tutti gli Stati europei per trovare un rimedio all'anarchia della Moldo-Valachia?

Ove tutte queste quistioni — quelle di Polonia, Italia, Danimarca e Principati Danubiani — si dovessero decidere colla semplice espressione delle opinioni, le vedute del Governo di S. M. intorno alle più di esse potrebbero forse essere tali da non differire materialmente da quelle dell'Imperatore dei Francesi. Ma se la semplice espressione di opinioni e desiderii non basta ad ottenere risultati positivi, è chiaro che le deliberazioni del Congresso si ridurrebbero a dimande e pretensioni messe innanzi dagli uni e respinte dagli altri; nè essendo in un'assemblea di tal fatta alcuna autorità suprema da avvalorare le decisioni della maggioranza, il Congresso si separerebbe probabilmente lasciando più d'uno de' suoi membri in peggiori termini con ciascun altro che non fossero prima che si adunassero. Che se tale è il risultato probabile, ne consegue che nessuna diminuzione d'armamenti è facile si effettui per il proposto Congresso. Il sig. Drouyn de Lhuys si riferisce ad una proposta fatta da lord Clarendon in una delle ultime sedute del Congresso di Parigi. Se non che il Governo di S. M. intese questa proposta nel senso riferibile ad una differenza fra due potenze da essere rimessa ai buoni uffici d'una potenza amichevole, ma non mai in un modo riferibile all'adunanza d'un Congresso generale.

Incapace, pertanto, di ravvisare la probabilità di coteste benefiche conseguenze che l'Imperatore dei Francesi ripromettevа a se stesso nel proporre il Congresso il Governo di S. M., seguendo le sue proprie possenti convinzioni, dopo deliberazione matura, non si trova in grado di accettare l'invito di S. M. Imperiale. Ella ha istruzione di dare copia di questo dispaccio al signor Drouyn de Lhuys.

Sono, ecc.

(*Firmato*) RUSSELL.

FATTI DIVERSI

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO. — Il giorno 22 del corrente novembre la Classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze inaugurava le sue tornate con un'adunanza a cui assisteva il presidente barone Plana, ed il maggior numero dei soci nazionali residenti.

In questa adunanza si diede lettura della 2.a parte di una memoria del sig. prof. Seguenza, da Messina, avente per titolo: *Disquisizioni paleontologiche sui Co-*

rallarii fossili: lavoro questo su cui una Commissione appositamente nominata fece nella stessa tornata una relazione favorevole.

Crediamo far cosa utile e grata ai cultori delle scienze geologiche e paleontologiche riassumendo per sommi capi ciò che di più rilevante è contenuto in questo scritto.

L'autore premette al suo lavoro una serie di tabelle nelle quali è indicata la successione degli strati terziarii messinesi, e sono registrate le specie di corallarii trovati in ciascuno.

Questi strati sono:

Strato *L* Calcare.
» *I* Argille.
» *H*. Molasse
» *G* Marne bianche.
» *F* Calcare.
» *E* Marne giallastre.
» *D* Argille plioceniche.
» *C* Calcare pliocenico.
» *B* Sabbie pleistoceniche.
» *A* Sabbie post-plioceniche.

Poscia arriva alle seguenti conclusioni:

1. Venne confirmata la ripartizione, anteriormente stabilita per gli studi stratigrafici e paleontologici dei terreni terziari messinesi miocenici, pliocenici e pleistocenici; spettando alla prima epoca i sei strati L, I, H, G, F, E, alla seconda i due D, C, alla terza quello B, e siffatta convalidazione dipende dal triplice rapporto dei polipai, paragonati tra loro a norma della ripartizione stratigrafica e mineralogica dei terreni, esaminati in rapporto alle specie dei varii terreni sincronici di Europa, e studiati in relazione alla fauna vivente.

2. I mari miocenici delle contrade in esame, in generale doveano essere abbastanza profondi, da pochi luoghi in fuori, che nel tempo in cui deponevansi le argille e le molasse costituivano i confini di quel mare; ed inoltre le acque doveano godere di una temperatura superiore a quella che godono oggigiorno alla medesima latitudine.

3. La considerevolissima differenza esistente tra i Corallarii del gruppo argilloso-molassico e quelli delle marne e del calcare, rafforzata dalla medesima diversità esistente in tutte le altre classi di fossili, fa giudicare con molta verisomiglianza che i due gruppi di strati spettare debbano a due distinte suddivisioni del miocenico, cioè al miocenico superiore gli strati calcareo-marnosi che soggiacciono immediatamente al pliocenico, e perciò contemporanei al bacino austriaco, alle rocce del Tortonese, ecc.; al miocenico medio il gruppo argilloso-molassico che sarebbe quindi sincronico al bacino di Bordeaux, alle *faluns* di Torenna, alle colline di Torino, ecc. ecc. A questa maniera di ripartire le rocce mioceniche messinesi fanno eco altri caratteri svariati, tra i quali io cenno principalmente il numero delle specie di fossili che da questi terreni fan passaggio all'orizzonte pliocenico, essendo siffatto numero più piccolo pel gruppo argilloso-molassico.

Inoltre i numerosi *Ceratocyathus et Stephanocyathus* delle marne giallastre per le loro forme e pei loro caratteri rimpiazzano i *Trochocyathus* di Vienna e di Tortona.

4. Le condizioni di temperatura ed altre si sono gradatamente modificate nelle contrade messinesi sin dagli strati più antichi del miocenico, per cambiarsi gradatamente nelle condizioni attuali del Mediterraneo. La profondità, in generale grande, del mare in cui si depositavano le argille e le molasse, si è diminuita sempre più sino al pleistocenico. Questo risultamento concorda col movimento graduale ed ascensionale stabilito per lo studio dell'inclinazione sempre crescente, dagli strati più recenti ai più antichi.

5. Finalmente quantunque le conclusioni qui sopra espresse, provenienti dalle ricerche intorno ai polipai fossili, possano riuscire non molto importanti in rapporto ai risultamenti importantissimi che i paleontologi hanno tratto da siffatti studi, come ben ce lo dimostrano le tante e voluminose opere mandate alla luce dal D'Orbigny, dal Michelin, dall'Edwards, dall'Haime, dal D'Archiac, dal Michelotti e da tanti altri, pure, essendo le mie conclusioni di alto momento per la stratigrafia messinese, tendono anch'esse a dimostrare che lo studio dei polipai fossili è così importante quanto quello delle altre classi di residui organici che sepolti giacciono nei varii strati terrestri, e che la scienza dei Corallarii uscita ormai dal suo stato di fanciullezza, in cui poco fa si giaceva, poste sicure le basi per la precisa determinazione dei varii gruppi, perchè ben riconosciuto il valore relativo dei diversi caratteri organografici di questi animali, abbandonato quindi il vago ed incerto che si avea nella determinazione delle specie, dimessa insomma quella veste povera e lacera che la ricopriva, per indossarne una novella assai leggiadra e nobile, è divenuta un ramo di scibile che dal zoologo richiede accurato e severo studio, cultura non interrotta, e sarà sempre fecondo di abbondanti risultamenti di utili ritrovati, importantissimi alla paleontologia, e di non lieve momento per le discipline geologiche.

L'Accademia ha approvato questo lavoro, encomiando la diligenza e la sagacia dell'autore e lodando le tavole illustrative che lo accompagnano, eseguite con molta maestria.

Il Segretario aggiunto
A. SOBRERO.

COLTURA DEL COTONE. — Il *Giornale di Napoli* pubblica la seguente lettera di quel professore d'agraria Achille Bruni:

Signor direttore,

Mi affretto a pregare caldamente la di Lei cortesia, perchè Ella si benignasse pubblicare sul giornale da Lei diretto le seguenti piccole mie osservazioni a vantaggio pubblico intorno all'industria cotonifera della Provincia di Napoli.

Avendo io avuto occasione nel giorno 23 novembre corrente di visitare tutt'i campi coltivati a cotone nella vasta contrada tra Torre Annunziata, Scafati e Pompei, ho visto e notato con mia somma sorpresa due positivi difetti in quella coltivazione. Il primo si è che i filari delle piante sono troppo vicini fra loro, ed hanno assoluto bisogno di essere spazieggiati non meno di un altro palmo, giacchè ciò che si perde nello spazio di terreno vien ricompensato dalla sicurezza e bontà del prodotto. L'altro difetto più rilevante si è che i coltivatori lasciano crescere tutti i nuovi rami e fiori che nutriscono come tanti parassiti a danno positivo delle capsole già fatte. Tutte le piante, da me osservate in quei campi, avevano una quantità di capsole grosse e ben sviluppate, le quali, se si fossero lasciate crescere sole sulle piante madri, avrebbero a quest'ora già assicurato un vistoso prodotto di seconda qualità; ma invece i contadini hanno lasciato sviluppare tutti i rami laterali, che impediscono la maturazione delle capsole già fatte, sin dalla fine di ottobre, e che presentemente sono ancor verdi: e sarà un vero miracolo se i coltivatori giungeranno ad averne un prodotto di terza qualità, a danno della presente industria tanto commendata dai bisogni ed esigenze delle popolazioni.

Questo metodo di coltivazione essendo difettosissimo, e proseguendosi così negli anni avvenire, noi perderemo certamente la metà del ricolto in qualunque modo si andasse il corso di stagione. Al che si vuole aggiungere il terzo difetto di piantare il ricino in fra il cotone, che vuol essere coltivato solo, senza ombra.

In virtù di queste osservazioni d'economia rurale e degl'interessi pubblici, io ardisco, signor Direttore, ripetere le mie preghiere, onde la pubblicità di queste cose sul giornale da Lei diretto possa indurre i coloni o proprietari a persuadersi che la metà del ricolto è perduta in quest'anno per le anzidette cause; e che volendo i medesimi allontanarle, io mi offro *gratuitamente* di dare sopra luogo tutte le dilucidazioni pratiche a quei possidenti e coltivatori che vorranno servirsi della mia zelante sincerità.

Gradisca, signor direttore, gli attestati della mia considerazione, con che ho il bene di segnarmi

Napoli, li 25 Novembre 1863.

Suo devot.mo ed obbl.mo
Prof. agrario ACHILLE BRUNI.

PUBBLICAZIONI. — È uscito testè alla luce l'*Annuario del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel* 1863. Esso è compilato con molta accuratezza ed è diviso in 5 parti. La prima contiene i decreti relativi all'ordinamento ed alle attribuzioni, e il bilancio del Ministero stesso pel 1863, le leggi, decreti e regolamenti emanati da esso, i progetti di legge presentati, i trattati di commercio e di navigazione, i ministri dal 1847 in poi, la pianta e personale degl'impiegati. La seconda riguarda il servizio delle foreste, paludi, irrigazioni, risaie, beni demaniali e comunali, ademprivi, decime e monti frumentarii. La terza l'insegnamento tecnico, nautico, agrario, commerciale, industriale, minerario, le istituzioni accademiche, il R. Museo industriale italiano, le privative industriali e le miniere. La quarta le Camere di commercio ed arti, le società anonime ed in commandita, le banche nazionale, toscana e napolitane, le casse di risparmio, le zecche, pesi e misure. Nella quinta finalmente si contiene l'ordinamento del servizio statistico, la popolazione dei Comuni, circondarii e provincie del Regno d'Italia, il movimento della navigazione nel 1861 e 1862, la pesca del pesce e corallo e lo stato delle relazioni marittime tra l'Italia e la Francia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 1° DICEMBRE 1863

Il Senato del Regno nella seduta di ieri, proseguendo nella discussione del progetto di legge per una tassa o dazio di consumo, dopo di aver approvato gli articoli lasciati in sospeso nella tornata di sabato secondo le proposte della Commissione, adottò pure gli articoli successivi sino al 23 inclusivamente.

La Camera dei deputati nella seduta di ieri udì le interpellanze del deputato Ugoni al Ministro dei Lavori Pubblici, annunziate giorni sono, sulle ragioni che finora impedirono la costruzione della ferrovia da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone. Dopo spiegazioni date dal Ministro, e osservazioni fatte dai deputati Cadolini, Castellani-Fantoni e Scalini, venne approvato un ordine del giorno proposto dal deputato Macchi, nel quale la Camera si dichiarò persuasa che il Ministro continuerà a dare opera affinchè la legge del 21 luglio 1861 relativa alla detta ferrovia abbia pronto ed esatto eseguimento.

Passò quindi alla discussione di uno schema di legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali dovute a corpi morali; a cui presero parte i deputati Ninchi, Allievi, Panattoni, Fiorenzi, Brunetti, Melchiorre, Finzi, Camerini, Passaglia, il Ministro di Grazia e Giustizia e il relatore Mancini.

È morto ai 27 di novembre il barone Giuseppe Jacquemoud, senatore del Regno e consigliere di Stato. Fece parte della Camera elettiva durante parecchie sessioni e del Senato sin dal 1850. Il presidente conte Sclopis, annunziandone la morte nella tornata di ieri, mentovò i servizi resi da lui nella Magistratura, nelle Camere di agricoltura e commercio e in occasione dei trattati di commercio conchiusi colle Potenze straniere.

STATI ESTERI

Il *Dagbladet* di Copenaghen discutendo la quistione della successione dano-tedesca nata dalla mancanza di eredi diretti del testè defunto Re Federico VII nega anzitutto che la famiglia di Augustenbourg abbia avuto mai un dritto qualunque di successione nello Slesvig. Terminata la conquista di questo ducato, esso dice, fu nel 1721 incorporato dal Re Federico IV sotto la Corona di Danimarca come un brano che n'era stato strappato dall'ingiuria dei tempi e la popolazione dello Slesvig prestò nel più solenne modo fede e omaggio al Re e alla di lui successione reale giusta il tenore della Legge Regia. L'Inghilterra e la Francia apposero a quell'atto la loro formale malleveria, e, anche in tempi i più recenti la Francia almeno ne ha riconosciuto tutti gli obblighi. Quanto all'Holstein-Lauenbourg la Casa d'Augustenbourg potrebbe mettere innanzi pretese tutto al più sopra alcune parti dell'Holstein. Ma oltrecchè queste sue pretese avrebbero carattere per se stesse assai dubbio stanno contro di lei il trattato di Londra del 1852, la rinunzia mediante compenso del duca di Augustenbourg, padre del pretendente, pure del 1852 e la legge danese del 1853. Ad ogni modo è cosa positiva che il dritto di questa famiglia era subordinato ai dritti della linea di Holstein-Gottorp salita e regnante sul trono di Russia, dritti ai quali l'Imperatore Nicolò, col protocollo di Varsavia del 5 giugno 1851, che fu preludio e base a quello di Londra, rinunziava per sè e pei suoi discendenti maschi a favore del principe Cristiano di Glucksbourg, ora regnante sotto il nome di Cristiano IX. Accennando poi l'atto col quale il duca Cristiano di Augustenbourg cede il 16 novembre ultimo i suoi dritti al figliuolo primogenito principe Federico, il giornale danese si contenta a rammemorare che gli ha fatto dono di pretese di cui già si era privato da se medesimo undici anni prima.

Pigliando la quistione da questo punto il giornale feudale di Berlino la *Gazzetta della Croce* non può comprendere come il duca di Augustenbourg abbia potuto rinunziare il 16 novembre 1863 a favore del suo figliuolo al suo dritto di successione allo Slesvig-Holstein, quando già vi aveva rinunziato per se e per tutti i suoi eredi il 30 dicembre 1852. La *Presse* di Vienna tiene la stessa sentenza intorno ai dritti o alle pretese della Casa di Augustenbourg. Entrambi poi i giornali pensano che la stessa violazione delle convenzioni colla Confederazione germanica non deve privare la Danimarca de' suoi diritti aquistati alla successione dei Ducati.

Del resto, dato anche che la Dieta federale abbia coll'esclusione da' suoi consigli del delegato danese messo in dubbio il dritto del Re Cristiano IX alla successione tedesca, non ha con ciò ammesso ancora il dritto del principe Federico. Quanto all'Austria e alla Prussia oltrecchè sottoscrissero come grandi Potenze il trattato di Londra, pare che come principali Potenze tedesche non intendano contraddirsi e consentano in questo che non solo il detto trattato, ma un protocollo firmato pure a Londra in agosto del 1850 da tutte le grandi Potenze e il trattato di pace sottoscritto a Berlino in dicembre 1851 hanno in modo finale stabilito l'ordine di successione per tutta la Monarchia danese. In tutti questi atti la successione, tolta alle tre linee dette reale, russa e ducale, venne trasferita alla linea di Glucksbourg.

Cionondimeno incoraggiato dalle deliberazioni di quasi tutti i Governi secondari, dalle decisioni di molte Camere, dalle esortazioni un po' meno clamorose ma costanti delle società, delle corporazioni e delle adunanze popolari, e dal consenso unanime in suo favore della popolazione dell'Alemagna, il Principe Federico prosegue nella via intrapresa e fa atti di sovranità. A sua richiesta il Duca di Sassonia-Coborgo-Gotha ha sciolto dal giuramento il consigliere intimo di Stato signor Francke e il consigliere intimo di Governo signor Samwer autorizzandoli ad entrare al servizio del Duca di Slesvig-Holstein. Questi funzionari entrarono il 24 novembre nel possesso delle nuove loro cariche presso il Principe Federico il primo come incaricato del portafoglio dell'interno e il secondo di quello degli affari esterni. Alla direzione delle cose militari venne chiamato un colonnello Du Plat. Il Principe si volse inoltre alla Dieta federale perchè prenda sotto la sua protezione i funzionari che rifiutarono di prestare al Re di Danimarca il giuramento prescritto.

Il Re di Svezia sancì fra altre leggi state approvate dai quattro Ordini della Dieta del Regno quella che dichiara la donna maggiore all'età di venticinque anni compiuti, e la legge che dà alla Chiesa nazionale una rappresentanza speciale sotto forma di sinodi composti metà di ecclesiastici e di laici. — Il nuovo bilancio dello Stato venne dal Comitato delle finanze prestabilito nella somma di quasi 35 milioni di risdalleri. Il risdallero vale fr. 3 c. 25.

Notizie del Giappone del 18 settembre, dice il *Moniteur Universel*, annunziano calma. Il Governo non parla più di quelle aggressioni disegnate contro gli stabilimenti europei delle quali mostravasi tanto vivamente preoccupato alcuni mesi fa. Rinunziando in parte al sistema d'intimidazione i suoi sforzi si restringono ad impedire agli agenti stranieri di esigere la continuazione di relazioni dirette colla stessa Yeddo, e le importunità degli officiali giapponesi incaricati di proteggere alcuni di questi agenti che eransi recati nella capitale riuscirono infatti a far loro abbreviare notevolmente tale soggiorno. I principi continuano ad essere avversi ai trattati; ma il Governo del Ticun, il quale comprende la gravità della situazione, manifesta disposizioni alla conciliazione e intende a far dimenticare agli stranieri il decreto di espulsione cui non vorrebbe ritrattare ostensibilmente.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 1.o *dicembre*.

Dal *Moniteur*. Il Governo è completamente estraneo alla pubblicazione dell'opuscolo intitolato *L'Imperatore Napoleone III ed il Congresso*.

Il *Progrès* di Lione fu sospeso per due mesi.

Parigi, 30 *novembre*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 66 70.
Id. id. 4 1/2 0/0. — 94 40.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 90 3/4.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura) — 71 55.
Id. id. chiusura in contanti — 71 45.
Id. id. fine corrente — 71 40
Prestito italiano —

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare francese — 1040.
Id. id. italiano —
Id. id. spagnuolo — 597.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele. — 385.
Id. id. Lombardo-Venete — 512.
Id. id. Austriache — 391.
Id. id. Romane — 387.
Obbligazioni id. id. — 250.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

1° dicembre 1863 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 71 50 25 10 20 15 25 30 40 — corso legale 71 20 — in liq. 71 70 70 75 70 60 50 45 65 50 50 50 50 50 60 pel 31 xbre, 71 75 pel 31 gennaio.

BORSA DI NAPOLI — 30 novembre 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 71 65 chiusa a 71 65.
Id. 3 per 0/0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito Italiano, aperta a 71 80 chiusa a 71 80.

BORSA DI PARIGI — 30 novembre 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	»	91 1/8	90 6/8
3 0/0 Francese	»	66 83	66 65
5 0/0 Italiano	»	71 70	71 45
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	547 »	» »
Id. Francese	»	1065 »	1037 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	395 »	385 »
Lombarde	»	517 »	515 »
Romane	»	390 »	383 »

C. FAVALE gerente.

Pregati pubblichiamo il seguente

AVVISO

L'inaugurazione della scuola gratuita di scritturazione colla mano sinistra, iniziata dal sig. *Lorenzo Ronchail*, maestro di scuola francese, ed ex-marinaio instruttore nella marina imperiale francese, avrà luogo il giorno 15 del corrente mese di dicembre alle ore 12 meridiane, in via Palatina, n. 19, nella sala dell'adunanza della Società dei Mastri industriali in legno da cui generosamente gli venne concesso il proprio locale per quel giorno.

Il suddetto si fa un dovere di pregare i signori azionisti e quelli che hanno ricevuto lettera d'invito perchè vogliano degnarsi d'intervenire.

Tutti i militari e le persone mutilate, non che ogni altra persona di buon cuore avranno libero ingresso.

Cominciando da questo giorno si ricevono le iscrizioni di quelli che desidereranno di fare un corso regolare di tale scritturazione nel suddetto locale.

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (ore 7 1/2). Opera *Il Barbiere di Siviglia* — Ballo *Robert e Bertrand*.
A beneficio dei coniugi Aldighieri.

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1/2) Opera *La Vestale* — ballo *Carlo il guastatore*.

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les indifférentes*.

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *Un pover paroco*.

GERBINO (ore 7 3/4). La Dramm. Comp. Ernesto Rossi recita: *Montjoye*.

ALFIERI. (ore 8). La dramm Comp. Sarda di G. Pieri recita: *La moglie deve seguire il marito* — *Rosso e nero* — *Una tigre del Bengala*.

BALBO. (ore 7 3/4). La Compagnia equestre Gillet agisce.

SAN MARTINIANO (ore 7). Si rappresenta coi e marionette: *Non aprite al sacrilego* — ballo *Il trionfo della bella Giuditta e la morte di Oloferne*.

I signori associati il cui abbuonamento è scaduto col 30 p. p. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

5136

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA

Giovedì 3 del prossimo venturo mese di dicembre alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà col metodo delle licitazioni orali, l'incanto per l'affittamento dei diritti di pesca e d'estrazione di sabbia nel fiume Po, presso questa città, per i tratti che spettano al municipio, descritti in apposito capitolato, e se ne farà il deliberamento a favore dell'offerente maggior aumento alla somma annua di L 1150 fissata per base dell'asta.

Il capitolato delle condizioni ed i piani delle due così dette *piarde* comprese nello affittamento sono visibili presso il civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'incanto definitivo

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo al fitto annuo per cui con atto d'incanto del 19 corrente mese di novembre, venne deliberata la locazione dei quattro serbatoi da ghiaccio infra designati,

Si notifica

Che giovedì 3 del prossimo venturo mese di dicembre, alle ore 3 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà col metodo delle licitazioni orali, ad un nuovo incanto per l'affittamento in quattro distinti lotti dei serbatoi da ghiaccio esistenti nei già quartieri dei macelli di Dora, Monviso, Po e sotto il giardino detto dei Ripari, e se ne farà il deliberamento a favore di chi offrirà il maggior aumento alla somma di L. 1291 50 per il 1, 766 50 per il 2, 810 per il 3 e 1365 per il 4, a cui per il fatto aumento del ventesimo ascese il rispettivo annuo fitto.

Il capitolato delle condizioni cui è subordinato l'affittamento, è visibile nell'ufficio 8.o (economia) tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 5471

CITTÀ DI RACCONIGI

APPALTO

del Dazio Comunale di consumo

Addì 3 dicembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, nella solita sala del palazzo municipale avrà luogo l'incanto per l'appalto, durante il solo anno 1864, del Dazio comunale predetto.

L'asta verrà aperta sull'annuo prezzo di L. 23,000.

Racconigi, 24 novembre 1863.

5479 *Il Sindaco* G. TRIBAUDINO.

SOCIETA'

DELLE STRADE FERRATE

del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

Avviso

L'I. R. tribunale di commercio di Vienna fa sapere che dal signor Adalberto Zinner cambista in Vienna a mezzo del notaio Faber fu prodotta istanza per l'ammortizzazione di dieci stacchi (coupons) appartenenti alle azioni della preesistente I. R. Società privilegiata delle strade ferrate meridionali dello Stato, Lombardo-Venete e dell'Italia centrale portanti i numeri 421,951 fino al 421,980 inclusivamente.

I detti stacchi portano la data di Vienna 1.o gennaio 1859, l'indicazione del numero dell'azione e della società predetta, sono riferibili al primo semestre dell'anno 1863 e distinti col num. 9, e sono pagabili dal 1.o novembre 1863 in avanti per un importo da determinarsi presso le casse della società.

I detentori di tutti o di alcuni di detti stacchi o quelli che credessero di esercitare sopra di essi un qualche diritto, sono invitati a farlo conoscere all'I. R. tribunale di commercio di Vienna nel termine di un'anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine gli stacchi predetti saranno dichiarati ammortizzati.

Vienna, 21 ottobre 1863. 5301

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

Avviso d'Asta

Si fa noto al pubblico, che nel giorno 7 dicembre 1863, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del regio Arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la provvista di ferramenta occorrenti nella costruzione di affusti per cannoni, ascendente alla complessiva somma di L 62,991 89.

La ferramenta a provvedersi è distinta come segue:

1. Per 158 affusti a ruote da 40 chil. 11820, a L. 1 25 al chil.
2. Per la corrispondente ferramenta di attrezzatura chil. 8058 a L. 1 30 al chil.
3. Per 24 affusti a ruote da 80 chil. 9177 a L. 1 65.
4. Per la corrispondente ferramenta di attrezzatura chil. 1218 a L. 1 30 al chil.
5. Per 40 affusti da sbarco chil. 3536 a L. 1 80 al chil
6. Per 40 affusti a telaio per cannoni da 5 1|3 a L. 1 32 al chil.

Tutte le ferramenta dovranno essere fabbricate con ferro dolce di 1.a qualità conforme perfettamente ai campioni e saranno sottoposte ad ogni prova per accertarne la buona qualità.

La provvista dovrà essere ultimata nel termine di mesi 4 a datare dall'avviso dato al provveditore dall'approvazione del contratto, e sarà fatta in tre rate presso a poco eguali di quaranta in quaranta giorni di distanza somministrando in ciascuna rata circa il terzo delle diverse ferramenta da provvedersi.

I calcoli, le tabelle e le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale situato nella Regia Darsena, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 8 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento, e così abbreviati per autorizzazione ministeriale.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare la loro offerta, dovranno depositare la somma di L. it. 4,300 in numerario, od in cedole del Debito pubblico. Allorchè l'Impresa sarà definitivamente deliberata, detta cauzione si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno, e vi rimarrà sino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Per le spese del contratto si depositeranno L. 400.

Genova, 23 novembre 1863. *Il Sotto Commissario di* 1.a *classe della R. Marina*

5469 GARIBALDI

PREFETTURA

DELLA PROVINCIA DI PARMA

PEL MINISTERO DELLE FINANZE

(Direzione Generale delle Gabelle)

REGIA MANIFATTURA DEI TABACCHI IN PARMA

Appalto per la fornitura di varie qualità e quantità di carta per gli usi della manifattura dei tabacchi alla Certosa presso Parma nel p. v. anno 1864

AVVISO D'ASTA per sabbato 5 dicembre 1863.

SI FA NOTO:

Che addì 5 dicembre p. v., alle ore 10 antimeridiane negli uffizi dell'ill.mo signor prefetto di Parma dinanzi a lui e coll'assistenza di un delegato della direzione compartimentale delle gabelle si procederà all'incanto per dare ad un appalto la fornitura di varie qualità e quantità di carta stampata e non stampata ad uso della manifatura dei tabacchi in Parma nell'anno 1864.

Le provviste all'uopo occorrenti ed il loro ammontare sono distinte nel seguente specchio:

Qualità	Quantità in risme da 500 fogli	Peso di ogni risma	Prezzo unitario	Importo	Annotazioni
Carta stampata					
Per fermentato mezzano con odore	130	2 — 500/1000	4 60	598 00	Conformi ai campioni.
» » senza odore	10	2 — 500/1000	4 60	184 00	
Per violetto	25	2 — 880/1000	4 10	102 50	
Per scaglietta	160	2 — 880/1000	4 10	656 00	
Per trinciato 1.a qualità forte	10	5 — 400/1000	6 60	66 00	
» » dolce	15	5 — 400/1000	6 60	99 00	
» 2.a qualità	500	5	4 50	2250 00	
Per sigari comuni forti	270	4 — 250/1000	5 60	1350 00	
Carta non stampata					
Detta brunello per incassamento	Quintali 12 (fogli 2450 a 2500 per quintale).		55 00	660 00	
			Totale	5965 50	

L'asta verrà esperita col sistema della candela vergine, e il deliberamento seguirà a favore di quello fra gli accorrenti che sottomettendosi all'osservanza dei capitoli d'appalto, avrà fatto il maggiore ribasso sul prezzo fissato come sopra, avvertendo però che la delibera non sarà parziale, ma abbraccierà tutte le qualità e quantità portate dalla distinta suddetta.

L'impresa sarà duratura dal 1 gennaio 1864 a tutto dicembre dello stesso anno.

L'appaltatore dovrà attenersi strettamente ai campioni sia per la dimensione e colore, come per la qualità ed il peso di ogni risma accennato superiormente.

Il pagamento delle provviste sarà effettuato trimestralmente con mandato sulla tesoreria del circondario di Parma.

Gli aspiranti all'asta dovranno garantire la loro offerta col deposito in denaro della somma di lire trecento (L. 300 00) e presentare due certificati da rilasciarsi dal sindaco del comune di loro domicilio, comprovanti l'uno la buona condotta e l'altro la sufficienza dei mezzi propri per soddisfare alle condizioni del contratto.

L'imprenditore poi per le obbligazioni che assume, dovrà all'atto della stipulazione del contratto definitivo versare un deposito del 10 per 100 sull'ammontare effettivo delle provviste od in numerario od in rendita 5 per 100 inscritta nel gran libro del debito pubblico del regno d'Italia; e dovrà inoltre eleggere il proprio domicilio nel luogo della manifattura o destinarvi un legale rappresentante.

Il termine pel facoltativo ribasso del ventesimo sul prezzo pel quale sarà seguita l'aggiudicazione provvisoria rimane fissato fino al mezzodì del giorno 10 dicembre prossimo.

Il capitolato regolatore dell'appalto ed i campioni delle varie qualità di carta trovansi esposti a comodo di chiunque presso la segreteria di questa prefettura in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Le spese degl'incanti, di deliberamento, dell'atto di sottomissione con cauzione ed ogni altra inerente al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Il contratto non dà luogo a spesa di registro.

Per tutto il resto si osserveranno le prescrizioni del regolamento approvato col regio decreto 7 novembre 1850 (n. 4441).

Parma, 26 novembre 1863.

5508 *Il Segr. capo* CAPELLA.

PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

CONSIGLIO PRINCIPALE DI AMMINISTRAZIONE

DELLA PRIMA DIVISIONE

DEL CORPO REALE EQUIPAGGI

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno diciotto del mese di dicembre del corrente anno, ad un'ora pomeridiana si procederà in Genova nanti del Consiglio principale d'amministrazione della prima divisione del corpo reale equipaggi, all'appalto per la provvista degli stampati, registri ed oggetti di cancelleria occorrenti per le gestioni di contabilità affidate al Consiglio suddetto e sue dipendenze durante l'anno 1864.

Le condizioni d'appalto sono visibili tutti i giorni esclusi i festivi dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane nella sala del Consiglio, ove esistono pure i campioni o modelli coll'indicazione del relativo prezzo.

Il deliberamento seguirà in favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto un ribasso maggiore ai prezzi indicati nella nota annessa al capitolato.

Dopo seguita la lettura dei partiti ricevuti s'inviteranno gli accorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento del partito più vantaggioso presentato.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un vaglia regolare sottoscritto da persona notoriamente responsale o viglietti della banca nazionale o cedole del debito pubblico al portatore per un valore di lire quattromila.

Genova, 21 novembre 1863.

Il segretario del Consiglio
C. GIAUME.

5124

SOCIETÀ ANONIMA

DELL' ELETTRO-TESSITURA

Non avendo potuto aver luogo per mancanza di numero, l'Adunanza generale degli Azionisti fissata pel giorno 26 novembre, la medesima è riconvocata pel giorno 10 dicembre, alle ore due pomeridiane, in una sala della Compagnia d'Assicurazione contro gl'incendi a premio fisso, in via San Filippo, n. 12.

In questa seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero delle persone e delle azioni, secondo l'art. 17 degli Statuti.

I signori Azionisti sono chiamati a deliberare sui seguenti oggetti:

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulle condizioni della Società e proposta di liquidazione;
2. Dimissione del Consiglio d'Amministrazione;
3. Approvazione dei conti già presentati.

Gli Azionisti che hanno depositato le loro Azioni presso la Casa Dupré P. e F. secondo la deliberazione dell'Assemblea generale dell'8 febbraio 1862, avranno diritto d'intervenire presentando la loro ricevuta di deposito o facendola suddividere due giorni prima.

5159 *L'AMMINISTRAZIONE.*

REVOCA DI PROCURA

Con atto 18 ora scorso novembre rogato dal notaio Cesare Minonzio di Milano, il signor Giuseppe Dronetti rivocò la procura affidata con atto 25 ottobre 1861, rogato Leone, al di lui fratello Domenico Pio domiciliato in Torino. 5183

5528 AUMENTO DI MEZZO SESTO.

Con decreto dell'ill.mo sig. presidente del tribunale del circondario di Torino, delli 30 novembre cadente, autorizzò, dietro ricorso sporto dal sig. Gentile Giuseppe di questa capitale, l'aumento del mezzo sesto sul prezzo dello stabile espropriato al signor Pietro Ropolo e stato deliberato al Bonino Giuseppe per L. 15,600 con sentenza di questo tribunale del ventuno novembre cadente.

Il termine utile per far l'aumento anzidetto, scade col giorno 6 del venturo mese di dicembre.

Torino, 30 novembre 1863.

Gi-jone sost. Guelpa.

5509 SUNTO DI CITAZIONE.

Con atto di citazione 28 corrente dell'usciere presso la giudicatura di Torino, sezione Dora, venne, ad instanza della ditta corrente in questa città, Giovanni Carosso e Compagnia, citato a termini dell'art. 61 cod. proced. civ. il sig. Edoardo Gateschi dei duchi d'Urbino, già domiciliato in questa città, ed ora di domicilio e residenza ignoti, a comparire nanti la predetta giudicatura, alle ore 9 del mattino, del giorno 5 p. v. dicembre, per ivi vedersi condannare al pagamento a favore di essa ditta di L. 268, cogl'interessi dalla giudicial domanda e colle spese.

Torino, 29 novembre 1863.

5525 CITAZIONE

Con atto 28 spirato novembre, dell'usciere Giorgio Boggio, venne, ad instanza del sig. Angelo Solari di Genova, citato il sig. cav. Ferdinando Ghersi luogotenente colonnello in ritiro, di domicilio, residenza e dimora incerti, nella forma prescritta dall'art. 61 del cod. di proced. civ., a comparire nanti la regia giudicatura di Torino, sezione Dora, alle ore 9 di mattina del giorno 3 del corrente dicembre, per ivi vedersi dichiarare tenuto al pagamento a favore dell'instante Angelo Solari della somma di L. 833, per prezzo mobili vendutigli, cogl'interessi e spese.

Bosala sost. Barrutro p. c.

5511 ATTO DI CITAZIONE

Con atto dell'usciere Michele Gardois, addetto alla giudicatura di Moncenisio, delli 29 cadente novembre, e sull'instanza del signor Rolando Vincenzo, vennero citati li signori S. Sparre e Luigi Ghisio, a comparire nanti il sig. giudice di detto mandamento, Moncenisio, ed alla sua pubblica udienza delli 2 prossimo venturo dicembre, ore 9, per ottenerli condannati solidariamente al pagamento a suo favore della somma di L. 600, portate da biglietto all'ordine delli 19 maggio ultimo, cogli interessi e spese, a pena dell'arresto personale.

Una tale citazione venne eseguita, quanto al signor Ghisio nella conformità prescritta dall'art. 61 del Codice di procedura civile per essere il medesimo di domicilio, residenza e dimora ignoti.

Torino, 30 novembre 1863.

Durandi proc. capo.

5529 NUOVO INCANTO.

Dietro aumento di sesto fattosi il 11 novembre corrente dal sig. Norzi Marco, residente in Fossano, rappresentato dal procuratore sottoscritto, al prezzo dello stabile infra descritto, stato con altri subastato ad instanza delli sig. Dagna Gioanni e Luigi Bruno, nella loro qualità di sindaci della fallita di Catterina Ariè, apertasi in Fossano contro Artino Antonio, residente a Fossano, e stato deliberato, con sentenza del tribunale di circondario di Cuneo del 30 ottobre prossimo passato, al sig. Rampa Amedeo, residente a Fossano, per L. 830, avrà luogo nanti lo stesso tribunale, all'udienza delli 10 di dicembre p. v., ore 11 del mattino, il nuovo incanto di detto stabile sul prezzo d'aumento fattogli di L. 995, ed alle condizioni consegnate in bando venale del 15 andante novembre.

Descrizione dello stabile:

Vigna, sita sul territorio di Fossano, regione Boschetti, con casotto entrostante, in mappa alli numeri 1023, 1024, 1416, 1417, di ettari 1, 23, 58.

Cuneo, 27 novembre 1863.

Rovera Costanzo proc.

5310 AUMENTO DI SESTO

Con verbale di deliberamento del 23 corrente novembre, ricevuto dal notaio e segretario infrascritto, li stabili propri delli minori Lorenzo, Giuseppe, Bartolomeo, Marta e Catterina fratello e sorelle Barale fu Bartolomeo, rappresentati dalla loro madre e tutrice Veronica Bertigna vedova Barale, tutti residenti sulle fini di Peveragno, cioè:

Lotto 1. Composto di una casa e pezzo campo e prato, siti in territorio di Peveragno, regione Stelle, di are 49, 68, coerenti Barale Battista, Barale Gioanni, l'infra descritta stalla tramediante la corte, e Giubergia Martino;

Lotto 2. Campo e prato con forno comune colli Oggero Giuseppe e Barale Giovanni, sito in detto territorio e regione, di are 35, 94, coerenti Oggero Giuseppe, Barale Gioanni, e li beni della cappella di San Giovenale;

Lotto 3. Stalla con piccola pezza orto, sita ove sovra, di are 3, 16, coerenti Giovanni Barale, Oggero Giuseppe e la casa di cui al lotto primo;

Stati incantati sul peritato prezzo di lire 1310, vennero deliberati a favore di Dalmasso Lorenzo fu Dalmasso, delle fini di Peveragno, per il prezzo di L. 1605.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto, scade con tutto il giorno 8 del prossimo mese di dicembre.

Peveragno, il 25 novembre 1863.

Gius. Carutti not. e segr.

5512 ATTO DI NOTIFICAZIONE SENTENZE.

Con atti 31 ottobre ultimo scorso e 24 novembre corrente, di me usciere sottoscritto addetto alla regia giudicatura di Santià, mio domicilio, e sull'instanza di Oddeppo Francesco, domiciliato in detto luogo, ho notificato nella forma di cui all'art. 61 del cod. di proced. civ., a Sadot Giuseppe, chimico, già dimorante in Santià, ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, le sentenze proferte dal sig. giudice del mandamento di Santià, in sua udienza delli 16 ottobre ultimo scorso e 10 novembre corrente, e ciò ad esclusione d'ignoranza e per ogni effetto che di diritto.

Santià, 29 novembre 1868.

Ricca Vittorio usciere.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.